

STATUTO  
TITOLO I  
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO  
ARTICOLO 1  
DENOMINAZIONE

1.1 Ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 a seguito della scissione parziale dell'Azienda Multiservizi e Farmacie Azienda Speciale denominata A.M.F. - è costituita una società per azioni denominata:

**"AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE S.p.A."**

La denominazione può essere indicata negli atti e nella corrispondenza nella forma abbreviata **"AMF S.p.A."**.

1.2 La società opera secondo il modello del c.d. "in house providing", secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento comunitario e nazionale.

ARTICOLO 2  
SEDE

2.1 La società ha sede legale nel Comune di **Cinisello Balsamo**.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia.

ARTICOLO 3  
DURATA

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2062. Essa potrà essere prorogata, anche più volte, come anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 4  
OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha per oggetto:

- la gestione di farmacie, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti para farmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimentari per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di auto - diagnosi e di servizi di carattere sanitari o rivolti all'utenza; - la preparazione, la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, veterinarie e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, di ogni altro prodotto proprio della medicina naturale e dei prodotti di cui alla tabella dell'allegato 9 del D.M. n. 375 del 04.08.1988 e successive modificazioni; la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, nonché di integratori alimentari e di alimentari speciali; la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali;
- la gestione di servizi ed attività legate al mantenimento e alla cura del benessere fisico e psichico della persona;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;

- la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle Unità Sanitarie Locali, alle Aziende Sanitarie Locali, ed a Case di Cura e ad ogni altro tipo di struttura socio sanitaria pubblica o privata.

4.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà inoltre:

compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ad esso attinenti e strumentali e comunque ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D. Lgs. n. 385/1993 e non nei confronti del pubblico, in conformità dell'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993;

acquisire partecipazioni in consorzi e/o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie, precisandosi che l'assunzione di partecipazioni non dovrà avvenire in via prevalente e, comunque, nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel citato D.Lgs. n. 385/1993;

effettuare l'informazione l'educazione sanitaria, la formazione e l'aggiornamento professionale e la ricerca farmaceutica anche mediante forme dirette di gestione;

partecipare ad iniziative in ambito sanitario e sociale; svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

a) la localizzazione delle farmacie sul territorio del comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;

b) la partecipazione ad iniziative di carattere socio educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

c) la qualificazione e la preparazione degli operatori.

4. 3 Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE, SOCI, AZIONI E FINANZIAMENTI SOCI

#### ARTICOLO 5

##### CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.260.000,00 ed è diviso in numero 1.260.000 azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

5.2 Ogni azione da diritto ad un voto.

5.3 Secondo il disposto dell'art. 2342 cod. civ., il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, mediante conferimenti in natura e di crediti e/o mediante conferimenti in denaro.

5.4 In caso di aumento di capitale sociale a pagamento, sarà riservato il diritto d'opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 cod.civ., salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.

5.5 In ogni caso la partecipazione del Comune di Cinisello Balsamo non potrà essere in misura inferiore al 60% del capitale sociale, anche nell'ipotesi in cui venga deliberato un aumento del capitale sociale.

5.6 Con apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e segg. cod.civ. In tal caso le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

#### ARTICOLO 6

##### SOCI

6.1 Oltre al Comune di Cinisello Balsamo potranno assumere e mantenere la qualità di socio:

- Enti Pubblici Locali che intendano avvalersi della Società per affidare ad essa lo svolgimento del proprio servizio pubblico farmaceutico locale ed i loro dipendenti farmacisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- persone fisiche o giuridiche operanti nel settore farmaceutico.

6.2 L'assunzione della qualità di socio implica l'accettazione e il rispetto delle norme del presente statuto, nonché a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

6.3 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

I soci sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.

#### ARTICOLO 7

##### AZIONI E LORO TRASFERIMENTO

7.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili.

7.2 Le azioni ordinarie della società possono essere trasferite, a titolo oneroso esclusivamente a favore di soggetti idonei di assumere la qualità di socio, ai sensi del precedente articolo 6, secondo le modalità dettate dalle vigenti disposizioni di legge in materia e sulla base delle direttive impartite dal Comune di Cinisello Balsamo.

7.3 Per "trasferimento" deve intendersi qualsiasi negozio a titolo oneroso, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni, o diritti in forza dei quali si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità di dette azioni o diritti.

7.4 In caso di costituzione del diritto di pegno, usufrutto o altro diritto, il diritto di voto deve permanere in capo al socio datore di pegno, nudo proprietario o al datore di altro diritto che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

7.5 Il socio diverso dal Comune di Cinisello Balsamo che intenda compiere atti di trasferimento inter vivos della titolarità delle quote o dei diritti di opzione o atti di trasferimento e/o costituzione di ogni altro diritto ad esse inerente, dovrà inviare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci, una comunicazione che individui la percentuale di partecipazione e/o la natura dei diritti oggetto del proposto trasferimento.

7.6 Ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 7.5, il Consiglio di Amministrazione avvia le idonee procedure concorsuali previste dalla legislazione vigente in materia di individuazione del socio nelle società miste.

7.7 La quota oggetto di trasferimento deve essere in ogni caso offerta al Comune di Cinisello Balsamo, al quale spetta il diritto di prelazione sull'acquisto, alle condizioni risultanti dall'avvenuto esperimento della procedura di cui al precedente art. 7.6.

7.8 A tal fine, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal provvedimento con il quale viene disposta l'aggiudicazione di cui alla procedura sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata A/R – deve dare notizia della proposta al Comune di Cinisello Balsamo, assegnando a quest'ultimo un termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7.9 Qualora entro il suddetto termine non dovesse essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune di Cinisello Balsamo, l'acquisto della partecipazione potrà dirsi perfezionato in capo all'aggiudicatario della procedura di cui al precedente art. 7.6.

7.10 Il trasferimento effettuato a favore dei soggetti, privi dei suddetti requisiti, ovvero effettuato senza il rispetto di tali procedure non produce effetti nei confronti della società, non consente l'iscrizione nel Libro Libro Soci e non consente di esercitare i diritti inerenti le azioni trasferite.

7.11 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo 7 e l'iscrizione nel libro Soci di qualsivoglia trasferimento di azioni deve intendersi subordinata all'accertamento di tale osservanza, da parte del Consiglio medesimo con propria deliberazione.

7.12 Nel caso in cui il socio privato perda i requisiti soggettivi richiesti per essere socio della società ai sensi del precedente articolo 6 e, all'esito della procedura di cui al precedente art. 7.6, non venga individuato alcun acquirente avente i requisiti di cui al precedente articolo 6, il Comune di Cinisello Balsamo sarà tenuto ad acquistare la partecipazione di detto socio ad un valore pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, computato tenendo conto della redditività normalizzata e prospettica della società, del valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni circostanza che assuma valenza ai fini della valutazione della partecipazione societaria. A tal fine dovrà computarsi altresì il valore dell'avviamento della società.

#### ARTICOLO 8

##### VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

8.1 I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### TITOLO III

##### ORGANI DELLA SOCIETA'

#### ARTICOLO 9

##### ORGANI DELLA SOCIETA'

9.1 Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) gli Organi di Controllo.

#### ARTICOLO 10

##### ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché su quello che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporre al suo esame ed alle sue decisioni.

10.2 L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge.

10.3 L'Assemblea decide nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune di Cinisello Balsamo, che esercita il controllo analogo, con le modalità e le forme di seguito dettagliate.

10.4 Ferme restando le competenze previste ex art. 2364 c.c., sono riservati alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria i seguenti oggetti attinenti la gestione della società:

- a) determinazione del numero degli Amministratori, secondo quanto stabilito dall'art. 12.1;
- b) salvo quanto previsto al successivo art. 12.3, nomina degli Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;
- c) salvo quanto previsto al successivo art. 18.2, nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché dell'eventuale soggetto cui è demandato il controllo contabile e determinazione dei relativi compensi;
- d) approvazione del bilancio di esercizio, del piano programma pluriennale degli investimenti, del budget annuale e del Piano Industriale Pluriennale, nonché delle note revisionali predisposte dal Consiglio di Amministrazione;

10.5 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo Amministrativo, anche su domanda dei soci ai sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero altro luogo purché in Italia.

10.6 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

10.7 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

10.8 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.9 Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

10.10 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

10.11 L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

10.12 Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

10.13 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

10.14 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 cod. civ.. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

10.15 I soci intervenuti che riuniscano un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

#### ARTICOLO 11

##### PARTECIPAZIONE E DELIBERAZIONI

11.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

11.2 L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

11.3 L'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

11.4 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione

11.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal presidente dell'assemblea, nel caso di cui all'art. 10, comma 10 del secondo capoverso.

11.6 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11.7 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

## ARTICOLO 12

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, compreso il Presidente.

Quando la società è partecipata esclusivamente da enti pubblici territoriali, è sempre ammessa la possibilità di nominare un amministratore unico. In caso di cessione di azioni a soggetti privati l'amministratore unico ovvero il consiglio di Amministrazione in carica convocano l'assemblea affinché entro 30 giorni provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Ogni riferimento, contenuto all'interno del presente statuto, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'organo amministrativo deve intendersi riferito all'Amministratore unico, laddove risulti in carica un organo monocratico

12.2 Gli Amministratori durano in carica per un triennio o per un periodo inferiore eventualmente stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea all'atto della nomina. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

12.3 Il Comune di Cinisello Balsamo ha il diritto, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., di procedere alla nomina diretta di due membri del Consiglio di Amministrazione. Il Comune di Cinisello Balsamo si riserva di revocare, con atto motivato, o di sostituire gli amministratori dallo stesso designati in ogni tempo e senza alcuna indennità.

12.4 Il rimanente membro del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea Ordinaria.

12.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro temporanea sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica nomina sino alla successiva sostituzione dei consiglieri per nomina da parte pubblica o per nomina dell'Assemblea Ordinaria.

12.6 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero Consiglio decade e il Collegio Sindacale dovrà prontamente richiedere le nuove nomine ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. ed alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la sua integrale sostituzione; nel frattempo il Collegio Sindacale potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

12.7 Fatto salvo quanto disposto nel precedente punto 12.3 e 12.4 per quanto concerne i membri designati da parte pubblica la revoca di uno o più amministratori può essere deliberata dall'assemblea in qualsiasi momento, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

12.8 L'amministratore che, senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dall'ufficio.

12.9 Oltre alle cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ., non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che siano titolari, gestori provvisori, direttore o

collaboratore di farmacie private, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società o che detengano in esse partecipazioni dirette o anche indirette. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la sussistenza o la sopravvenienza di una delle cause di decadenza al Presidente o ad un suo delegato qualora la causa di decadenza riguardi lo stesso Presidente.

#### ARTICOLO 13

##### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti imposti dalla natura della società, istituita per l'erogazione di un servizio pubblico ed operante nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici da essi stabiliti, esclusi in ogni caso gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione opererà nel rispetto di quanto previsto nei successivi articoli 25 e 26, provvedendo altresì agli adempimenti ivi specificati.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad informare il Collegio Sindacale, mediante redazione di apposita relazione trimestrale, circa l'andamento della gestione sociale, trasmettendo tutta la documentazione che dovesse essere richiesta dallo stesso Collegio.

13.4 Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, anche fra le persone estranee alla società, con comprovata esperienza e può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

13.6 Competono al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, 2 comma, cod. civ. le decisioni relative a:

- la riduzione del capitale in caso di recesso di un socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

#### ARTICOLO 14

##### COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

14.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato, compete un corrispettivo e nella misura determinata dall'Assemblea Ordinaria.

14.2 Il corrispettivo dovuto agli amministratori diversi dal presidente, investiti di particolari cariche, è determinato dal Consiglio di amministrazione sentito il collegio Sindacale. . L'assemblea può tuttavia determinare l'importo massimo del corrispettivo determinato spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tal caso la determinazione del Consiglio di amministrazione rispetterà tale limite massimo.

#### ARTICOLO 15

##### CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

15.1 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

15.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione nonché ai membri del Collegio Sindacale. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione, compreso telefax e la posta elettronica con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza di siffatte formalità, siano presenti tutti i componenti del consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

15.4 Le adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

A tal fine è necessario:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e, comunque, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) salvo si tratti di adunanza totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

15.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

15.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; si considera presente il consigliere astenuto alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente.

15.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

15.8 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

15.9 Il verbale deve indicare:

a) la data dell' adunanza;

b) l'identità dei partecipanti;

c) l'ordine del giorno;

d) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

e) le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dei dissenzienti.

15.10 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio ed in sua assenza dal Vice Presidente se nominato. In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

Il consiglio può nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

15.11 Ove prescritto dalla legge ovvero nei casi in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea. Al Presidente spetta la rappresentanza generale della società.

16.2 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, se designato dal Consiglio di Amministrazione.

16.3 La rappresentanza della società spetta inoltre ai consiglieri titolari di deleghe, nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio, come pure a direttori institori e procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

16.4 L'assemblea determina il corrispettivo dovuto al Presidente, da essa nominato.

#### ARTICOLO 17

##### ORGANO DI CONTROLLO

17.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

17.2 Salvo che l'assemblea non disponga diversamente il Collegio Sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti fintanto che sussistano i presupposti di legge per tale incarico.

17.3 Qualora il Collegio Sindacale non abbia i requisiti di legge per esercitare la revisione legale dei conti, ovvero su delibera dell'assemblea ordinaria, tale compito sarà attribuito ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

#### ARTICOLO 18

##### COLLEGIO SINDACALE

18.1 Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) componenti effettivi e di 2 supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c. e funziona secondo le norme di legge.

18.2 Due membri effettivi e un membro supplente sono designati dal comune di Cinisello Balsamo conformemente all'art. 2499 cod. civ.

18.3 I Sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente, eccettuati quelli di nomina pubblica, dall'assemblea ordinaria. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

18.4 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.. La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### TITOLO IV

##### ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, RIPARTIZIONE UTILE, STRUMENTI FINANZIARI, PATRIMONI DESTINATI

#### ARTICOLO 19

##### ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

19.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, nei casi e limiti indicati nel secondo comma dell'art. 2364 c.c..

19.3 Gli utili risultanti sono così ripartiti:

- il 5% alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 5% a riserva straordinaria; accantonamenti di maggiore entità dovranno essere autorizzati dall'assemblea dei soci;
- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

19.4 Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la sede della Società nel termine fissato dall'Assemblea.

19.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

#### ARTICOLO 20

##### OBBLIGAZIONI

20.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea Straordinaria.

20.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede Straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

#### ARTICOLO 21

##### ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

21.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma, c.c.

21.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

21.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

21.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

21.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della sez. VII capo V Libro V del c.c.

#### ARTICOLO 22

##### PATRIMONI DESTINATI

22.1 La società può costituire patrimoni destinati a specifici affari ai sensi degli artt. 2447 - bis e ss. del cod. civ., con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### TITOLO V

##### RECESSO, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 23

##### RECESSO DEL SOCIO

23.1 Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma I, cod. civ.

23.2 La valutazione recedente delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste nel precedente articolo 7.12 del presente statuto.

#### ARTICOLO 24

##### SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

24.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

24.2 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone i poteri e le attribuzioni.

24.3 La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni dell'organo amministrativo.

24.4 L'Assemblea Straordinaria può revocare o sostituire i liquidatori, estendere o restringere i loro poteri.

TITOLO VI  
CONTROLLO ANALOGO  
ARTICOLO 25

CONTROLLO ANALOGO E RELATIVI OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

25.1 In ottemperanza alle norme in materia di Controllo Analogo, l'Amministrazione Comunale esplica sulla Società attraverso gli organi competenti e gli uffici preposti (Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Servizi Interni), una serie di controlli che si articoleranno a più livelli.

25.2 In Particolare, tali modalità di controllo vengono così definite:

a) controllo societario intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;

b) controllo economico/finanziario, attraverso il monitoraggio

- ex ante, orientato all'analisi del piano industriale e del budget;

- concomitante (report periodici del Piano economico/finanziari sullo stato di attuazione industriale, nonché di rispetto del budget);

- ex post (analisi di bilancio).

c) controllo di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dell'amministrazione definiti nel Budget annuale Industriale Pluriennale. Detto controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio

- ex ante (definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e analisi dei piani industriali);

- concomitante (report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali);

- ex post (valutazione degli standard quali-quantitativi, analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, misurazione dell'outcome, relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione) controllo sul valore delle partecipazioni al fine di poter compiere scelte di investimento o disinvestimento.

25.3 In funzione dell'osservanza dei sistema dei controlli di cui sopra, la Società si obbliga a fornire all'Amministrazione Comunale qualsivoglia informazione o chiarimento entro il termine richiesto.

25.4 Al fine di consentire al Comune di Cinisello Balsamo di esercitare il controllo societario, il controllo economico/finanziario ed il controllo di efficienza ed efficacia per il raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dell'amministrazione, come sopra precisato, la Società, mediante i propri organi, si impegna ad ottemperare ai seguenti adempimenti:

a. l'Assemblea dei soci approva entro il 30/11 di ogni anno un budget per l'esercizio successivo e un piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria formulati tenuto conto degli indirizzi programmatici forniti dall'Ente per l'attività della società. A tal proposito il Comune in sede di predisposizione dei propri documenti programmatici dà alla Società gli indirizzi per la redazione del budget annuale e del piano industriale pluriennale.

La proposta di budget e di piano industriale devono essere inviati al Comune almeno trenta giorni prima della loro approvazione affinché lo stesso possa effettuare richieste di chiarimenti o integrazioni;

- b. il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere annualmente al Comune, entro il 15 dicembre di ciascun anno, la proposta del budget per l'esercizio successivo e del piano industriale pluriennale approvati;
- c. il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere entro il 31 agosto di ciascun anno la revisione del budget annuale e la relazione semestrale sull'andamento della gestione in corso;
- d. il Consiglio di Amministrazione illustra l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c. e la trasmette all'ente;
- e. il Consiglio di Amministrazione si impegna altresì a trasmettere al Comune, almeno 30 giorni prima della loro approvazione, tutti i documenti di rendicontazione (bilanci d'esercizio, rendiconto di gestione...).

TITOLO VII  
CONTROVERSIE, RINVIO  
ARTICOLO 26  
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi a rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano a richiesta dalla parte più diligente.

26.2 L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina, prorogabili dall'arbitro di ulteriori giorni 90 in caso di attività istruttoria. Detti termini sono sospesi in coincidenza con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali ordinari. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto determinando le modalità del procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

26.3 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

26.4 La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti dalla modifica possono, entro i successivi 90 giorni esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

ARTICOLO 27  
RINVIO

27.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.